

*Settori di attività:*

*tossicologia analitica – forense – industriale –veterinaria –  
dello sport;*

*sicurezza alimentare, prevenzione antidoping;*

*genetica forense, biologia molecolare Clinica.*

## **PROCEDURA INTERNA WHISTLEBLOWING**

*Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*

*Approvato dal Commissario del Consorzio con deliberazione n. 36 del 12/12/2023*

# 1 Indice

1.	Riferimenti .....	3
2.	Termini e validità.....	3
3.	Aggiornamento della procedura .....	3
4.	Scopo della procedura.....	4
5.	Definizioni.....	5
6.	Ambito di applicazione soggettivo.....	6
7.	Ambito di applicazione oggettivo.....	8
8.	Procedura di gestione delle segnalazioni.....	8
a.	<i>Gestore della segnalazione</i> .....	8
b.	<i>Canali e modalità per effettuare la segnalazione</i> .....	10
c.	<i>Esame e valutazione delle segnalazioni</i> .....	10
d.	<i>Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione</i> .....	13
e.	<i>Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni</i> .....	13
9.	Tutele del segnalante e dei soggetti a esso assimilati .....	14
10.	Tutele del Segnalato.....	17
11.	Reportistica.....	17
12.	Allegati .....	18

## **1. Riferimenti**

### Riferimenti interni

- Codice di Comportamento;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ex D. Lgs. n. 231/2001);
- Regolamento del personale.

I documenti di cui sopra sono disponibili sulla Intranet nella sezione “Documenti”.

### Riferimenti normativi

Normativa vigente in materia.

## **2. Termini e validità**

La presente procedura ha decorrenza dalla data di emissione. Ogni eventuale successivo aggiornamento della procedura annulla e sostituisce tutte le versioni emesse precedentemente.

La procedura in oggetto è redatta in coerenza con i principi e i protocolli di prevenzione espressi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001.

La presente procedura trova applicazione all'interno del Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria” (CAD).

## **3. Aggiornamento della procedura**

L'aggiornamento della presente Procedura è affidato all'RPCT e deve avvenire, tra gli altri, nei casi di:

- modifiche normative che abbiano impatto sulle attività descritte nella presente procedura;
- cambiamenti organizzativi tali da determinare una modifica nell'attribuzione delle responsabilità previste;

- modifica dei processi e delle relative modalità nell'ambito dell'operatività del CAD;
- introduzione di nuovi strumenti, anche tecnologici, che modifichino le modalità operative previste nella procedura.

#### **4. Scopo della procedura**

La scopo della presente procedura è definire un sistema volto a permettere la segnalazione, all'interno di CAD, di fenomeni illeciti, atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme di cui al D.lgs n. 231/2001, delle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ex D. Lgs. n. 231/2001) del CAD, nonché del diritto dell'Unione europea nei settori individuati dalla Direttiva UE 1937/2019 e dal D.lgs n. 24/2023 di suo recepimento.

La presente procedura è stata altresì predisposta tenendo conto delle Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, adottate dall'Anac il 12 luglio 2023, del Parere del Garante privacy 6 luglio 2023, n. 304 e della Guida operativa di CAD, di ottobre 2023.

La presente Procedura disciplina le modalità di segnalazione di tali violazioni commesse all'interno del CAD che possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno all'integrità dell'Ente. In particolare, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione per la segnalazione;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;
- le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la presente Procedura è tesa a:

- assicurare per la segnalazione canali specifici, indipendenti e autonomi;
- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie collegate alla segnalazione.

Nell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato A) alla presente Procedura, sono contenute le informazioni generali sul trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di gestione di una Segnalazione.

## **5. Definizioni**

Segnalazione whistleblowing: comunicazione, scritta o orale, effettuata, tramite i canali messi a disposizione da CAD, da un segnalante avente a oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno del CAD, riferibili a violazioni del D. lgs. n. 231/2001, del modello 231 di organizzazione e gestione di CAD, nonché del diritto dell'UE, in relazione agli atti previsti dalla Direttiva UE 1937/2019 e dal D.lgs n. 24/2023;

Segnalazione ordinaria: comunicazione avente a oggetto violazioni rilevanti ai sensi della disciplina whistleblowing ma non contenente i dati identificativi del soggetto segnalante oppure comunicazione contenente l'indicazione dei dati identificativi del soggetto segnalante ma avente a oggetto violazioni non rientranti nel campo oggettivo di applicazione della disciplina whistleblowing;

Segnalazione in malafede: segnalazione inviata allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio. CAD garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede censurando simili condotte e informando che tali segnalazioni sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Segnalante: persona fisica che può effettuare una segnalazione nel contesto lavorativo di CAD.

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo a cui è affidata la gestione delle segnalazioni.

## **6. Ambito di applicazione soggettivo**

In linea con la normativa, ai sensi della presente procedura, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni, i cd. segnalanti, sono i seguenti:

- tutti i dipendenti del CAD. La procedura si applica anche ai soggetti segnalanti le cui segnalazioni riguardino violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato purché acquisite durante il suo svolgimento, nonché a coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione, ovvero in altre fasi precontrattuali, nonché nel periodo di prova;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività per il CAD;
- i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori, anche in distacco, o collaboratori che svolgono la propria attività per il CAD fornendo servizi in favore di terzi;
- coloro che prestano la propria attività sotto la supervisione o la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori del CAD;
- i membri dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori contabili e dell'Organismo di vigilanza 231 del CAD.

## 7. Ambito di applicazione oggettivo

Le segnalazioni whistleblowing possono avere a oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'integrità del CAD, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito di tale contesto lavorativo.

In particolare, le segnalazioni possono riguardare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione del CAD;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. lgs n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure

gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro);

- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

## **8. Procedura di gestione delle segnalazioni**

Il CAD definisce di seguito un sistema di segnalazione delle violazioni e i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale, con particolare riferimento a: i canali e le modalità per effettuare le segnalazioni, le attività per la gestione delle segnalazioni, le tutele per il segnalante e il segnalato, la reportistica.

### **a. Gestione della segnalazione**

Il CAD ha previsto, in conformità con la normativa, un canale di segnalazione interno informatico fornito da soggetto terzo, che opera in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in avanti GDPR), dotato di strumenti di crittografia, atto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione delle segnalazioni è affidata all'Organismo di Vigilanza (OdV), soggetto autorizzato competente e formato.

La procedura garantisce che la gestione delle segnalazioni venga affidata a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi.

Qualora le segnalazioni riguardino una condotta del nucleo dedicato a gestire la segnalazione, le stesse dovranno essere inviate direttamente ad ANAC, tramite le procedure dedicate.



## b. Canali e modalità per effettuare la segnalazione

Uno dei soggetti di cui al precedente paragrafo 6, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 7, ha la possibilità di effettuare una segnalazione all'OdV, utilizzando i canali di seguito riportati, nelle more dell'implementazione di una piattaforma informatica:

La segnalazione – tramite il canale informatico interno è raggiungibile tramite link <https://antidopingpiemonte.sibilus.io/> , presente anche sul sito istituzionale a favore dei potenziali soggetti esterni segnalanti.

La piattaforma informatica garantisce, come da normativa, le diverse modalità di segnalazione al segnalante:

- tramite compilazione del **modulo** inviando una segnalazione in **forma scritta**;
- tramite **modulo** inviata una segnalazione in **forma orale**, attraverso un sistema di messaggistica vocale registrato presente all'interno del medesimo canale informatico. In tal caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata, a cura del gestore, mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto del file audio oppure mediante trascrizione integrale; in quest'ultimo caso, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione apponendovi la propria sottoscrizione.
- tramite modulo organizzando un **incontro diretto**, fissato entro un termine ragionevole, con il gestore della segnalazione. In tal caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata dal gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro apponendovi la propria sottoscrizione. La segnalazione così acquisita deve essere inserita nella piattaforma informatica dedicata, nella quale sarà riportato l'iter istruttorio nonché il seguito della segnalazione medesima.

La segnalazione deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- descrizione del fatto;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il sistema informatico provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione, separandola dall'identità del segnalante e inviando la notifica di arrivo al gestore della segnalazione e la notifica di avvenuta ricezione al segnalante entro 7 giorni.

Il segnalante potrà seguire l'iter della segnalazione mediante la sezione "Trova segnalazione" inserendo il codice OTP rilasciato dalla piattaforma contestualmente all'invio della segnalazione, avendo la possibilità di integrare la segnalazione e di rispondere, mediante il sistema di messaggistica (chat e/o note) del medesimo canale informatico, ad eventuali richieste del gestore delle segnalazioni.

Ogni segnalazione ricevuta da un soggetto diverso dal gestore delle segnalazioni autorizzato, per cui al di fuori del suddetto canale, dovrà essere veicolata entro 7 giorni dalla ricezione al soggetto competente, tramite la sezione "Inoltra segnalazione" nella piattaforma.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza nonché del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e, ove applicabile, 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

### **c. Esame e valutazione delle segnalazioni**

#### ***Ricezione della segnalazione***

I membri dell'OdV sono tutti abilitati alla ricezione della notifica della segnalazione; il Presidente deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione stessa, modificando lo stato della segnalazione sulla piattaforma.

Tale riscontro non implica per il OdV alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione e della presa in carico della stessa.

Qualora, in fase di istruttoria, ovvero in fase di valutazione preliminare si riscontrino l'insussistenza delle condizioni essenziali previste per la segnalazione e per le relative tutele accordate al segnalante, la stessa sarà ritenuta inammissibile dandone motivata comunicazione al segnalante.

In particolare, la segnalazione è considerata inammissibile ed è direttamente archiviata nelle seguenti ipotesi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate di cui nell'art. 2, comma 1 lett. a), del Decreto e richiamate nell'art. 3 delle presenti Linee guida;
- b) manifesta insussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per l'effettuazione della segnalazione;
- c) manifesta incompetenza della società sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, indicati all'art. 5 della presente procedura.

Nei casi di cui alle lettere d) ed f), ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il gestore delle segnalazioni può chiedere al segnalante eventuali elementi integrativi, mediante il canale informatico dedicato ovvero anche di persona ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il gestore della segnalazione avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per verificare la sussistenza degli stessi. Il gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, chiedendo alla medesima le integrazioni necessarie per le finalità istruttorie.

Nel corso della disamina istruttoria la persona coinvolta – e cioè la persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata – può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Restano fermi gli obblighi di riservatezza in particolare nell'ambito di fattispecie di possibile rilevanza penale.

All'esito dell'istruttoria - e fuori dai casi di archiviazione per le ragioni di inammissibilità - il gestore delle segnalazioni dà seguito alla segnalazione adottando le misure necessarie.

Qualora la segnalazione abbia da oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il gestore delle segnalazioni archivia la medesima e ne dispone l'immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziandone il carattere di segnalazione di cui al Decreto e dunque l'adozione delle cautele atte a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia, restando disponibile a fornire all'Autorità giudiziaria, ove richiesto, il nominativo del segnalante o eventuali ulteriori elementi istruttori.

Nel caso in cui si provveda all'inoltro della segnalazione all'Autorità competente, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse dal segnalante medesimo all'Autorità giudiziaria.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti di rilievo disciplinare, il gestore delle segnalazioni ne dispone l'archiviazione e la trasmissione all'ufficio competente.

Il gestore delle segnalazioni provvede a fornire riscontro alla segnalazione, dandone comunicazione al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in

manca di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro è finalizzato a comunicare al segnalante le informazioni relative al seguito dato alla segnalazione e cioè l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate o da adottare.

#### **d. Provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione**

I provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione, individuati in coerenza con il Sistema Disciplinare e con il Regolamento interno del CAD, sono rimessi, in ragione della rispettiva competenza, al Commissario del CAD, eventualmente con il supporto della funzione Risorse Umane.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, il OdV ne dà evidenza agli organi competenti assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di utilizzo abusivo della presente Procedura, sono fonte di responsabilità, anche disciplinare, in particolar modo qualora venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale o volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge.

#### **e. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni**

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del procedimento, è cura del OdV, assicurare:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;

La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e alle relative attività di verifica, in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza / riservatezza

e nel rispetto delle tempistiche di conservazione applicabili ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato alla presente procedura.

## **9. Tutele del segnalante e dei soggetti a esso assimilati**

Il CAD, in linea con la normativa di riferimento, assicura al segnalante le misure di tutela previste nel presente paragrafo in termini di: riservatezza, divieto di atti ritorsivi e limitazioni della responsabilità.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

In primo luogo, CAD assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

La riservatezza è garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale (messaggistica vocale, incontro diretto).

La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori e agli altri soggetti, tra quelli indicati nella normativa di riferimento, con cui il segnalante ha un particolare rapporto e che ha indicato all' OdV (persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, enti di proprietà o nei quali il segnalante lavora).

Il CAD garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare attivato dal CAD contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo

previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, verrà dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà dell'Ente di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nella procedura è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. In particolare, si segnala che il D.lgs. n. 24/2023 prevede che ANAC applichi una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro, alla persona fisica che abbia violato l'obbligo di riservatezza. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali.

Inoltre, ai sensi della presente Procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione, per motivi collegati alla denuncia, nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili e, in ogni caso, peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

Le persone segnalanti e i soggetti a esso assimilati, già richiamati nella presente procedura, possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC provvederà a informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Inoltre, si segnala che il D.lgs n. 24/2023 prevede l'applicazione da parte dell'ANAC di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta

che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni. Inoltre, il D. lgs. n. 24/2023 prevede alcune limitazioni della responsabilità del segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- di rivelazione del segreto professionale;
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tali limitazioni di responsabilità operano al ricorrere di due condizioni, ovvero:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione, il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione; in tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa;
- 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Le misure di tutela previste nella presente procedura non si applicano, in linea con la normativa di riferimento e salve le ipotesi di limitazioni della responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati



commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave e al segnalante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

## **10. Tutele del Segnalato**

Il CAD, in attuazione della normativa di riferimento, estende al segnalato le stesse garanzie di riservatezza riconosciute al segnalante, fatta salva ogni ulteriore ipotesi di legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

L' OdV valuta l'opportunità e le modalità con cui informare il segnalato dell'esistenza della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza rispetto all'identità del segnalante e considerata la necessità di non pregiudicare le esigenze di accertamento.

In ogni caso, il segnalato ha diritto di essere sentito nel corso dell'istruttoria, anche producendo documentazione a supporto delle proprie osservazioni.

## **11. Reportistica**

L'OdV competente predisponde una relazione annuale relativa alle segnalazioni ricevute, alle verifiche eventualmente svolte e ai relativi esiti, presentati in forma aggregata.

Tale relazione viene trasmessa al Commissario straordinario e all'RPCT del CAD. Inoltre, in caso di segnalazioni relative a tematiche relative alla Privacy e al trattamento dei dati, il report viene trasmesso anche al Data Protection Officer (DPO).

## **12. Segnalazioni esterne all'Anac**

In base alla normativa di riferimento, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è stato attivato un canale di segnalazione interna o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per la segnalazione su canale esterno, si rimanda all'art.7 del D.lgs. 24/2023 e a informazioni/atti/regolamenti/circolari nel tempo pubblicati sul sito ANAC.

### **13. Allegati**

Allegato 1 - Informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), in questa sezione vengono fornite le informazioni in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni ricevute ai sensi della presente procedura. Tali informazioni non riguardano le segnalazioni effettuate mediante canale esterno o divulgazione pubblica.

#### **a. Titolare del trattamento**

Il Centro Regionale Antidoping "A. Bertinaria" (CAD), con sede legale in Regione Gonzole 10/1 – 10043 Orbassano (TO): [dpo@antidoping.piemonte.it](mailto:dpo@antidoping.piemonte.it)

#### **b. Interessati e fonte dei dati**

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

1. i dati del segnalante, forniti direttamente da quest'ultimo per l'invio della segnalazione;
2. i dati del segnalato, forniti dal segnalante all'interno della segnalazione e/o acquisiti nel corso delle necessarie attività istruttorie (es. terzi intervistati) e/o forniti dallo stesso segnalato eventualmente sentito durante la procedura di gestione della segnalazione;
3. i dati del facilitatore, forniti dal segnalante all'interno della segnalazione e/o forniti

dallo stesso interessato durante la procedura di gestione della segnalazione;

4. i dati delle persone a diverso titolo menzionate e/o coinvolte nella procedura di gestione della segnalazione, forniti dal segnalante all'interno della segnalazione e/o acquisiti nel corso delle necessarie attività istruttorie (es. terzi intervistati) e/o forniti dallo stesso interessato durante la procedura di gestione della segnalazione.

#### **c. Tipologie di dati trattati**

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

1. dati personali comuni, quali, ad esempio, i dati identificativi degli interessati, i dati di contatto del segnalante, i dati relativi al relativo ruolo/mansione lavorativa dell'interessato, i dati contenuti nel documento di identità del segnalante, la voce del segnalante registrata tramite il sistema di messaggistica vocale e/o durante l'incontro diretto richiesto dallo stesso;
2. categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR, quali, ad esempio, le informazioni relative a condizioni di salute dell'interessato, le opinioni politiche dell'interessato, le convinzioni religiose e l'appartenenza sindacale dell'interessato;
3. dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR.

Nell'ambito della procedura di segnalazione, saranno raccolti esclusivamente i dati personali manifestamente utili al trattamento della specifica segnalazione, pertanto, il CAD invita a trasmettere solo i dati personali strettamente e obiettivamente necessari a verificare la fondatezza della segnalazione medesima e a garantirne la gestione. I dati personali di assoluta e palese irrilevanza per la gestione della segnalazione saranno prontamente cancellati.

#### **d. Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati personali saranno trattati esclusivamente per:

1. gestire le segnalazioni, svolgere le opportune attività di verifica e adottare i conseguenti provvedimenti decisionali;

2. esigenze di esercizio, difesa o accertamento dei diritti di CAD in relazione e/o in conseguenza alla ricezione delle segnalazioni.

La base giuridica del trattamento è costituita da:

- a) l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (obbligo di istituire un canale di segnalazione ai sensi del D. Lgs n. 24/2023); pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, dell'art. 9, par. 2, lett. b), dell'art. art. 10 e dell'art. 88 del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato;
- b) il consenso del segnalante per: i) la rivelazione della sua identità e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; ii) la registrazione delle segnalazioni raccolte tramite il sistema di messaggistica vocale; iii) la registrazione dell'eventuale incontro diretto richiesto dal segnalante;
- c) il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di accertare, esercitare e difendere i propri diritti in ogni sede competente; pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato. Il trattamento per le finalità basate sul legittimo interesse del Titolare non è obbligatorio e l'interessato può opporsi all'utilizzo dei suoi dati, salvo il caso in cui il Titolare dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

#### **e. Natura del conferimento dei dati personali**

Il conferimento dei dati identificativi e di contatto del segnalante è necessario ai fini della presentazione e della gestione della segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e di beneficiare delle tutele ivi previste; in ogni caso, le Segnalazioni da cui non è possibile ricavare i dati del Segnalante sono considerate anonime e gestite come indicato nelle procedure.

## **f. Modalità, ambito e durata del trattamento**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato utilizzando strumenti manuali nonché strumenti informatici nei modi e nei limiti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente dai membri dell'OdV, preposti alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni e appositamente autorizzati al trattamento. I membri dell'OdV agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal CAD in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e che li impegnano alla riservatezza, alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati.

I dati personali potranno essere comunicati a strutture esterne, che svolgono per conto del CAD compiti di supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità di Responsabili del trattamento, cui sono state impartite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e imposti obblighi di riservatezza, confidenzialità e sicurezza dei dati.

Ove strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'istruttoria delle segnalazioni, i dati personali potranno essere comunicati a: i) il personale interno di volta in volta individuato come competente a supportare le verifiche e appositamente autorizzato al trattamento dal membro dell'OdV preposto, che provvederà, altresì, a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e a impegnarli ad adeguati obblighi di riservatezza, confidenzialità e sicurezza dei dati; ii) soggetti esterni (es. società di consulenza) di volta in volta individuati come necessari per supportare le verifiche e appositamente designati quali Responsabili del trattamento dal membro dell'OdV preposto, che provvederà, altresì, a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e a impegnarli ad adeguati obblighi di riservatezza, confidenzialità e sicurezza dei dati.

Per l'adempimento di obblighi di legge o per dare seguito alle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate, i dati personali potranno, altresì, essere comunicati a soggetti pubblici (es. Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, ANAC), che svolgeranno le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.

Inoltre, in caso di esigenze di esercizio, difesa o accertamento dei diritti del CAD in relazione e/o in conseguenza alla ricezione delle segnalazioni, i dati potranno essere comunicati a professionisti (es. avvocati, consulenti). I dati personali non saranno

oggetto di diffusione e, pertanto, mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi i casi in cui, prima della scadenza del periodo di conservazione, siano avviati procedimenti precontenziosi e/o contenziosi, anche disciplinari, derivanti da una segnalazione. In quest'ultimo caso il periodo di conservazione dei dati seguirà il percorso del relativo procedimento precontenzioso e/o contenzioso.

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali saranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l'identificazione dell'interessato (es. anonimizzazione irreversibile).

#### **g. Diritti degli interessati**

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione del trattamento e la portabilità del dato ovvero opporsi al trattamento. Queste richieste potranno essere rivolte al Centro Regionale Antidoping "A. Bertinaria" (CAD), con sede legale in Regione Gonzole 10/1 – 10043 Orbassano (TO): [dpo@antidoping.piemonte.it](mailto:dpo@antidoping.piemonte.it) Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

Al riguardo, si informa che, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del D. Lgs n. 196/2003 (c.d. Codice privacy), i predetti diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (es. segnalati e/o altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In particolare, l'esercizio di tali diritti potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei

diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi, gli interessati potranno rivolgersi, con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy, all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.